

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 676-37231/2011 del 13-10-2011 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Trana, ad uso produzione latticini, lavaggio impianti di produzione ed alimentazione centrale termica per produzione vapore assentita al Caseificio San Martino Srl. Codice univoco: TO-P-10390.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 676-37231/2011 del 13-10-2011 - Codice univoco: TO-P-10390.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

Determina

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Caseificio San Martino Srl (omissis) con sede legale in Trana, Via Zona Industriale n. 1/A, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Trana - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio n. 8 Particella n. 116 - in misura di litri/sec massimi 5 e medi 1,09 per complessivi metri cubi annui 34.500 ad uso produzione di beni e servizi per usi direttamente connessi alla fabbricazione, trattamento, conservazione od immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 13-10-2011. (omissis)